

COMUNE DI SUVERETO

PROVINCIA DI LIVORNO

AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLA L.R.T. 12.02.2010 n. 10 e s.m.i.

Oggetto : Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 10/10 e s.m.e.i.,
attinente la **"Variante al Piano Urbanistico Attuativo per il recupero e la riconversione
di aree produttive in località Forni - Zona PV7"**,
Analisi del documento preliminare (DP) e dei contributi pervenuti dai Soggetti
Competenti in materia ambientale (SCA) - EMISSIONE PROVVEDIMENTO.

L'AUTORITÀ' COMPETENTE

DATO ATTO che con delibera della Giunta Comunale n° 64 del 17.09.2012, era stata individuata, per i
piani, programmi la cui approvazione è di competenza dell'Amministrazione Comunale :
- quale "autorità procedente" il Consiglio Comunale,
- quale "autorità competente" la Commissione del Paesaggio (di cui agli artt. 88-89 della L.R.
1/2005), integrata dal Tecnico Comunale geom. Carlo Sodi che avrà anche la funzione di
Responsabile del Procedimento;

ATTESO che l'Autorità Competente, composta da Commissione del Paesaggio (Agr. Alessio Sapuppo,
Geol. Alessandro Damiani), integrata dal Tecnico Comunale Geom. Carlo Sodi, si è riunita nel palazzo
comunale in data 05.06.2013, alle ore 10.45, per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi
dell'articolo 22 della L.R. n. 10/10 e s.m.e.i., attinente la **"Variante al Piano Urbanistico Attuativo
per il recupero e la riconversione di aree produttive in località Forni - Zona PV7"**.

PREMESSO che :

- il Comune di Suvereto è dotato di Piano Strutturale approvato ai sensi della legge regionale 1/2005
con delibera del Consiglio comunale n° 19 del 03.04.2007;
- il Comune di Suvereto è dotato di Regolamento Urbanistico approvato ai sensi della legge regionale n°
1/2005 con delibera del Consiglio comunale n° 25 del 14.06.2011;
- il Regolamento Urbanistico è divenuto pienamente efficace a seguito di pubblicazione del relativo
avviso sul BURT n° 4 del 24.08.2011;
- nell'ambito del procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico vigente è stato espletato il
processo di valutazione integrata, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n° 1/2005 e del
Regolamento n° 4/R approvato con DPGR del 9 febbraio 2007, ma non è stata espletata la
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto allora non obbligatoria;
- comunque all'interno della valutazione integrata del Regolamento Urbanistico è stata effettuata una
valutazione approfondita degli effetti ambientali delle trasformazioni previste anche per l'area in
questione;

VISTO che la proprietà dell'area classificata nel vigente Regolamento urbanistico come zona "PV7 -
Intervento unitario IU11 loc. Forni", soc. Giorgi Edilizia Srl ha manifestato la volontà di procedere alla
presentazione di una variante al piano urbanistico attuativo per il recupero e la riconversione di aree
produttive in località Forni, ai sensi della legge regionale 1/2005 e in coerenza con i disposti del
Regolamento Urbanistico vigente. Al riguardo infatti ha presentato con nota prot. 521 del 17.01.2013
richiesta di avvio di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della suddetta variante
al piano attuativo;

OSSERVATO che il procedimento di adozione della variante al piano attuativo suddetto risulta soggetto a
verifica preliminare di assoggettabilità a valutazione Ambientale Strategica (VAS) e deve essere espletato
con le modalità di cui all'articolo 22 della legge regionale n° 10/2010 con la redazione di un documento
preliminare che illustra il piano attuativo e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento
di eventuali impatti significativi sull'ambiente;

Handwritten signatures and initials on the right margin.

VISTO il Documento preliminare (di seguito DP), redatto dal Soggetto Proponente (di seguito SP) ai sensi dell'articolo 22 c. 1 della L.R. 10/10 attinente "Variante al Piano Urbanistico Attuativo per il recupero e la riconversione di aree produttive in località Fomi - Zona PV7";

VISTA la nota del SP datata 14.01.2013, registrata al prot. 521 del 17.01.2013, pervenuta anche all'Autorità Competente (di seguito AC) cui sono state affidate le mansioni attinenti le attività amministrative previste dalla LR 10/10 che l'AC deve espletare;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Assetto Territorio e Ambiente n. 66 del 01.03.2013, con la quale si disponeva:

- 1) di dare avvio a far data dal 17.01.2013 al procedimento Valutazione Ambientale Strategica della variante al piano urbanistico attuativo per il recupero e la riconversione di aree produttive in località fomi "PV7 - Intervento unitario IU11 loc. Fomi", sottoponendolo alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n° 10/2010;
- 2) di individuare, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n° 10/2010, i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:
 - a) Enti territorialmente interessati:
 - Regione Toscana - Direzione generale della Presidenza - Settore strumenti della valutazione
 - Regione Toscana - Direzione Generale - Politiche Territoriali Ambientali per la mobilità
 - Regione Toscana - Ufficio Genio civile di Livorno
 - Provincia di Livorno - Dipartimento Ambiente e Territorio
 - Provincia di Livorno - Dipartimento Infrastrutture e Pianificazione
 - Autorità Bacino Fiume Toscana Costa.
 - b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionalmente interessati:
 - Autorità Idrica Toscana - Sede della Conferenza territoriale N° 5 Toscana Costa
 - AATO Rifiuti 4 - Toscana Costa
 - ASA Spa
 - Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici di Pisa
 - Dipartimento Vigili del Fuoco di Livorno.
 - ARPAT - Piombino.
 - Azienda USL 6 Val di Cornia - Piombino.
- 3) di dare compiutezza all'avvio del procedimento mediante l'invio ai soggetti competenti in materia ambientale del documento preliminare ed allegati di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante al piano urbanistico attuativo, predisposto ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n° 10/2010, secondo i criteri individuati nell'Allegato 1 alla stessa legge.
- 4) di dare atto che il suddetto procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dovrà concludersi entro novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010.

PRESO ATTO che con nota del 04.03.2013, prot. n. 1869, l'AC ha avviato le consultazioni con i Soggetti Competenti in materia Ambientale (di seguito SCA), richiedendo loro apporti e contributi tecnici e conosciuti in loro possesso da inoltrare entro trenta giorni a partire dalla data di ricevimento della suddetta nota;

RILEVATO che successivamente sono pervenute a questa AC n. 5 contributi da parte dei SCA, entro i termini;

VISTA la L.R. n. 10/10, con particolare riferimento a quanto contenuto nell'articolo 22 e s.m.e.i.;

PROCEDE

- A) alla lettura del documento preliminare e sintesi dei contenuti;
- B) alla analisi dei contributi pervenuti dai SCA;
- C) alla emissione del provvedimento di verifica, tenuto conto dei contributi pervenuti.

A) LETTURA DEL DP, E SINTESI DEI CONTENUTI

Viene data lettura del DP.

Dalla lettura emerge che la proposta del SP riguarda la Variante al Piano Urbanistico Attuativo per il recupero e la riconversione di aree produttive in località Forni - Zona PV7, approvato con Delibera del C.C. n°3 del 28.01.09, in attuazione della Variante al P.R.G. approvata con Delibera del C.C. n°62 del 28.11.2007, poi confermata dal vigente Regolamento Urbanistico.

La Variante al P.R.G. sopranchiamata ha fatto parte delle cosiddette "varianti contestuali al P.S. d'Area", ovvero di quelle varianti ai P.R.G. comunali vigenti da adottare contestualmente, o immediatamente dopo, l'adozione del P.S. che hanno trattato di temi in prevalenza a carattere strategico e di rilevante interesse pubblico per le quali i Comuni hanno creato le condizioni per un'attuazione anticipata rispetto al percorso ordinario di pianificazione in anticipo rispetto all'approvazione del Regolamento Urbanistico.

Sia la Variante al P.R.G. con la V.E.A. (Valutazione degli effetti Ambientali) che il P.U.A. con la V.I. (Valutazione Integrata), sono stati valutati dal punto di vista delle pressioni ed impatti sull'ambiente.

Si riporta di seguito la sintesi dei capitoli del DP:

a) PREMESSA:

Il Documento preliminare costituisce elaborato ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di variante. La VAS è regolamentata a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006 ed a livello regionale dalla L.R.T. 10/2010 e s.m.e.i.

Il provvedimento di verifica viene espresso dalla Autorità Competente.

b) CAPITOLO 1 INTRODUZIONE:

Il documento preliminare ha lo scopo di fornire all'Autorità Competente che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione di sottoporre il piano a Valutazione o meno.

Vengono inoltre indicati i riferimenti normativi ed il percorso metodologico, quindi le fasi operative da adottare nel processo di verifica.

Seguono i contenuti del documento preliminare che sono stati sviluppati in riferimento ai criteri di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 152/2006.

c) CAPITOLO 2 - CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE:

La Variante al P.U.A., introduce delle previsioni urbanistiche già a scala attuativa - esecutiva e più precisamente (si riporta qui di seguito estratto della relazione illustrativa):

I Le modifiche proposte sono essenzialmente riconducibili ad un riassetto planimetrico reso necessario in funzione delle esigenze scaturite durante l'attuazione del piano, lasciando però lo stesso praticamente intatto nella sua architettura funzionale, nelle dotazioni e nelle linee guida essenziali definite con la variante al P.R.G. approvata con D.C.C. n°62 del 28.11.07.

Alcune lievi modifiche interessano le destinazioni d'uso, il proporzionamento delle aree e le dotazioni volumetriche così come meglio specificate nella tav. 26 bis.

Sempre nella tav. 26 bis sono riportate le modifiche agli standard urbanistici richiesti sempre nel rispetto del D.M. 1444/68.

I parcheggi pertinenziali ai sensi della L. 122/89 continuano ad essere reperiti negli interrati di ogni fabbricato, vedi tav. 15 bis, ad esclusione del fabbricato alberghiero per il quale sono stati previsti all'aperto. Le modifiche proposte permettono un notevole miglioramento della sicurezza antincendio. Per poter usufruire come zona carrabile della copertura sopra descritta si sono rese necessarie alcune modifiche al tracciato stradale ed ai marciapiedi pubblici.

Per quanto riguarda i fabbricati residenziali si propone di variare la tipologia "blocco tipo 2" conseguentemente anche l'assetto planivolumetrico della parte sud della lottizzazione viene necessariamente interessato da modifiche distributive.

Anche per l'interno della vecchia fornace si propongono leggere modifiche distributive e di destinazione d'uso, spostando all'esterno, nei fabbricati fronte piscina, le funzioni pubbliche.

Il fabbricato a destinazione alberghiera, ad esclusione dei parcheggi interrati, non subisce modifiche di alcun tipo tanto meno nelle dotazioni e nella capacità ricettiva ad esclusione della piscina che viene prevista non più nell'interrato ma al piano terra.

La proposta di riorganizzazione planimetrica e funzionale della lottizzazione rende necessario anche un aggiornamento delle U.M.I. per una migliore gestione dello stato avanzamento lavori nella sua globalità.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including "MFA", "MFA", and "MS".

Si elencano di seguito le varianti proposte in maniera dettagliata:

1- MODIFICA DELLA TIPOLOGIA " 2".

La scelta di modificare la tipologia residenziale 2 porterà ad un differente posizionamento di alcuni fabbricati all'interno del comparto di lottizzazione.

Questo tipo di modifica ha comportato:

- i) Nuovo computo dei volumi residenziali (vedi tabella della tavola 24BIS).
- ii) Modifica del piano interrato sottostante i fabbricati. Per ragioni di sicurezza e per una miglior gestione degli spazi condominiali comuni, il piano interrato oggetto di modifica sarà suddiviso in tre distinte porzioni, ciascuna delle quali sarà dotata di un accesso autonomo e di una propria corsia di manovra.
- iii) Modifica del numero di autonimesse pertinenziali sottostanti ai fabbricati sempre nel rispetto della L. 122/89 e del numero complessivo degli appartamenti (vedere tavole 15 bis e 24 bis) e realizzazione di nuovi locali tecnici.
- iv) Modifica ai prospetti laterali e frontali degli edifici.
- v) Alloggiamento di un deposito di gpl all'interno dell'area residenziale.

2- MODIFICHE AGLI EDIFICI A DESTINAZIONE D'USO COMMERCIALE/DIREZIONALE/SERVIZI (PORZIONE FABBRICATO EX FORNACE) ED ALBERGHIERO.

Le varianti proposte consistono in una riorganizzazione di alcuni spazi interni ed esterni che porteranno ad una migliore razionalizzazione e fruibilità degli stessi. Le modifiche previste consisteranno in:

- i) Eliminazione dei parcheggi alberghieri interrati. Per ragioni di sicurezza la superficie di parcheggio interrata sarà spostata negli spazi esterni dell'area alberghiera e verrà ricavata al di sopra della zona fitness (vedere tavole 16 bis, 17 bis, 18 bis, 19 bis).
- ii) Alloggiamento di un deposito di gpl all'interno dell'area alberghiera.
- iii) Ridistribuzione di alcuni spazi interni al fabbricato con destinazione d'uso COMMERCIALE/DIREZIONALE/SERVIZI (vedere tavole 16 bis e 17 bis).
- iv) Spostamento della piscina dal piano interrato a piano terra.

3- MODIFICHE ALL'INTERNO DELL'AREA ADIBITA A DIREZIONALE/SERVIZI (COME EVIDENZIATO NELLE TAVOLE 24 BIS E 26 BIS).

All'interno dell'area adibita a direzionale e servizi sono proposte alcune modifiche consistenti in:

- i) Modifica alla sagoma della piscina.
- ii) Realizzazione di nuovi volumi destinati a museo/uffici.

4- MODIFICHE GENERALI

Le varianti proposte comporteranno lievi modifiche alla perimetrazione delle destinazioni d'uso delle aree evidenziate nella tavola 26 bis, più nel dettaglio tali varianti riguarderanno:

- i) Riduzione del verde pubblico. Una delle aree originariamente adibite a verde pubblico (V.P. 7 evidenziata nella tavola 26) sarà trasformata in verde privato, per consentire l'alloggiamento di un deposito di gpl (U.M.I. "G" indicata nella tavola 30 bis) il quale potrà essere utilizzato dalle unità immobiliari interne al comparto di lottizzazione.
- ii) Aumento della superficie stradale e riduzione di quella adibita a parcheggi pubblici ed a percorsi pedonali pubblici. La variazione delle superfici appena elencate sono necessarie per la realizzazione di un accesso carrabile alla zona di parcheggio alberghiera (vedere punto 2 comma i).
- iii) Nuova verifica delle aree permeabili. Le modifiche apportate sui fabbricati residenziali ed su quello alberghiero, ha comportato una lieve variazione delle superfici scoperte; per le stesse è stato nuovamente calcolato il rispetto delle aree minime permeabili (vedere tavola 25 bis).
- iv) Ripermimetrazione delle aree residenziali e realizzazione di un nuovo percorso pedonale pubblico che collegherà la viabilità al verde pubblico (vedere tavola 26 bis).
- v) Aggiornamento dei fili fissi tra i fabbricati interni al comparto di lottizzazione (vedere tavola 12 bis).
- vi) Aggiornamento delle U.M.I. per una migliore gestione dello stato di avanzamento dei lavori nella sua globalità.
- vii) Aggiornamento delle aree pubbliche da cedere all'amministrazione comunale (tavola 31 bis).

Nell'ambito dei criteri per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, forniti dall'allegato I al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. vi è la necessità di valutazioni in ordine alla pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, i problemi ambientali pertinenti al piano o al programma nonché la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

La definizione più nota di sviluppo sostenibile è quella che definisce come "sostenibile lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri."

Si ricordano i seguenti criteri di sostenibilità individuati dall'Unione Europea:

1. Ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
2. Impiegare risorse rinnovabili nel limite della capacità di rigenerazione;
3. Usare e gestire correttamente dal punto di vista ambientale le sostanze e i rifiuti pericolosi/inquinanti;
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
7. Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale;
8. Proteggere l'atmosfera;
9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale;
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile.

d) CAPITOLO 3 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE:

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Trattasi essenzialmente di modifiche plani volumetriche al P.U.A. di natura qualitativa più che quantitative, infatti non variano gli abitanti insediabili, le destinazioni d'uso ammesse, le previsioni impiantistiche e null'altro possibile causa di impatti significativi. Già da quanto sopra riportato si evince che sostanzialmente la previsione della Variante in oggetto non aumenta le pressioni attese già previste.

Alcuni aspetti ambientali specificatamente indicati come oggetto della Verifica di assoggettabilità dalla direttiva Europea non saranno inclusi nell'analisi portata da questa relazione, in quanto si escludono a priori effetti significativi a loro carico.

In particolare:

- fattori climatici: le modifiche portate dall'attuazione delle previsioni di Variante non causano direttamente o indirettamente effetti negativi significativi sul clima;
- acqua e sottosuolo: la Variante non incide su tali aspetti;

Carattere cumulativo degli impatti

I limitati impatti aggiuntivi derivanti dalle previsioni della Variante non hanno caratteristiche tali da produrre effetti cumulativi.

Natura transfrontaliera degli impatti

Risulta geograficamente palese come la previsione di Piano non incida su aspetti tali da prevedere impatti ambientali ricadenti in area vasta transfrontaliera;

Rischi per la salute umana o per l'ambiente in caso di incidenti

Nell'immediato intorno non sono segnalati recettori antropici sensibili.

Non sono comunque previste attività che possono in caso di incidente causare impatti e danni rilevanti.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

L'area oggetto della previsione è la stessa di quella già prevista in sede di approvazione del P.U.A. originario pertanto trattasi essenzialmente di impatti riferibili a dimensioni sub-comunali alla zona della Frazione dei Forni.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- Delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale
- Del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Con le previsioni della Variante al P.U.A. non si avrà alcun effetto su beni di rilevanza culturale, architettonica e archeologica ai sensi del D.Lgs 42/2004 in quanto sull'area non insistono vincoli ambientali e non ricade in alcuna fascia di rispetto e tutela.

Tenuto conto della lieve entità e scarsa valenza delle modifiche proposte possiamo tranquillamente affermare l'impossibilità del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several initials below.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Nell'intorno non sono presenti aree protette; nessuna interferenza con siti della Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.).

Idrogeomorfologia

In merito viene richiamato il documento di fattibilità elaborato dal Dott. Geol. R. Sinatti, dal quale risulta:

- in merito all'inquadramento geologico e geomorfologico e litologico: Date le blande pendenze che caratterizzano l'area interessata non si evidenziano fenomenologie geomorfologiche di tipo gravitativi né passate né tantomeno attuali. L'area può ritenersi pertanto stabile sotto questo profilo. Nei rilievi prospicienti l'area in esame non sono presenti fenomeni di instabilità di versante e/o gravitativi, con scarsa erosione superficiale, se non forme di ruscellamento nelle coltri detritiche dei versanti, dove vi è assenza di copertura vegetale, per aratura meccanica

- in merito alla idrografia ed idrogeologia dell'area: Le misure del livello idrico, confermano i valori citati nell'indagine, individuando una tavola d'acqua piezometrica che non risale mai oltre i 4,00 metri dal piano di campagna.

Elementi del paesaggio

Elemento che caratterizza la zona è la piana alluvionale del Fiume Cornia il cui argine antropico in destra orografica dista poche decine di metri.

Altro elemento caratterizzante la zona è "l'ingombrante" parco fotovoltaico di proprietà TERNA SpA al confine nord del P.U.A.

Essendo aree ex industriali presentano scarsissima vegetazione di bassa qualità.

Essendo il P.U.A. già in attuazione tutta la zona di pertinenza ha acquisito i connotati classici di un'area di cantiere pertanto quanto proposto in variante si innesta su un territorio già nella sua totalità urbanizzato.

Clima acustico e qualità dell'aria

L'entità e la valenza delle modifiche proposte al P.U.A. non sono tali da inficiare quanto già valutato in sede di V.E.A.

Inquinamento luminoso

Non sono previsti ulteriori fonti luminose rispetto a quelle già previste in sede di P.U.A.

Non si prevedono comunque potenziali fonti di inquinamento luminoso né sono presenti recettori sensibili al disturbo.

Per l'area in oggetto è prevista una illuminazione di sorveglianza che comunque verrà effettuata con apparecchiature cut-off.

Accessibilità

Non si prevede modifiche al sistema di accessibilità alle aree pubbliche e private già previsto dal P.U.A. approvato.

CAPITOLO 4 - VERIFICA DEL PIANO CON GLI ASPETTI AMBIENTALI:

Legenda dei potenziali impatti:

Impatto positivo (+)

Probabile impatto negativo (-)

Impatto incerto (+/-)

Nessuna interazione significativa (x)

VARIANTE COMPONENTI AMBIENTALI

Uomo (+)

Fauna e Flora (x)

Suolo e sottosuolo (x)

Acque superficiali (x)

Acque sotterranee (x)

Aria(x)

Clima(x)

Paesaggio

Ambiente urbano/rurale(x)

Patrimonio storico (x)

Patrimonio (+)
artistico/culturale (+)

f) CAPITOLO 5 – CONCLUSIONI :

Gli Architetti Tullia Giorgi e Gabriele Priami hanno redatto gli elaborati relativi alla Variante del P.U.A. inerente all'U. 11 ubicato nella Frazione dei Forni a Suvereto (LI).

Sulla base informativa degli elaborati di Variante è stato predisposto il documento preliminare di screening di V.A.S. o Verifica di Assoggettabilità, previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale, che tra le altre, specifica che:

- Le modifiche introdotte dalla variante non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a prescindere a procedura V.I.A. definite dal D.lgs. 152/2006 -- Allegati II, III, IV;
- l'entità delle pressioni e degli impatti ambientali attesi dall'attuazione della previsione del Piano vengono giudicati da questa verifica come limitati e quindi sostenibili, ovvero non vengono previsti significativi impatti ambientali a breve e a lungo termine;
- in fase esecutiva saranno facilmente realizzabili opere di mitigazione per i pur limitati impatti;
- l'area di influenza inerente le modifiche proposte nella Variante non dissimile da quella del Piano originario è comunque limitata a scala zonale, ovvero gli esigui impatti ambientali attesi graveranno solo sulle aree limitrofe non interessando neanche la vicina frazione dei Forni;
- gli impatti ambientali di cui ai punti precedenti non ricadono in aree vincolate quali S.I.C., Z.P.S., A.R.I.A. o biotopi naturali.

Tenuto conto infine che all'art. 5 bis della L.R.T. 10/2010, si riporta quanto segue:

- In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della L.R.T. 1/2005, nonché i piani di livello attuativo comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.

Si ritiene di concludere che, nel suo complesso le previsioni introdotte con la variante al P.U.A. inerente all'U. 11 (PV7), non debbono essere assoggettate a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

B) ANALISI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI DAI SCA

- 1) Contributo della **Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno**, prot. 4259 del 22.03.2013 (pervenuto al Comune prot. 2479 del 28.03.2013) :

"... questa soprintendenza ritiene che le modifiche apportate siano ininfluenti rispetto a quanto già approvato. In particolare le modifiche sono riconducibili ad un riassetto planimetrico lasciando intatta la sua architettura funzionale e con parcheggi negli interrati. Si precisa che gli interventi sul patrimonio edilizio esistenti dovranno mantenere le caratteristiche architettoniche e dovranno essere compatibili con i caratteri e la vocazione del sito."

Si rileva che il contributo pervenuto, ai sensi di quanto disposto dalla disciplina della L.R. n. 10/10 e s.m.e.i., non contiene elementi che attengono ad eventuali impatti significativi sull'ambiente, utili per l'emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, visto che le trasformazioni sul territorio previste dalla variante al P.U.A. di cui trattasi sono ininfluenti. Il contributo tuttavia precisa che il patrimonio edilizio esistente (riferito ai resti della vecchia fornace con valore di architettura industriale) debba mantenere le caratteristiche architettoniche compatibilmente con i caratteri e la vocazione del sito.

- 2) Contributo del **Bacino di rilievo regionale Toscana Costa** prot. 118 del 27.03.2013 (pervenuto al Comune prot. 2458 del 27.03.2013) e prot. 132 del 05.04.2013 (pervenuto al Comune prot. 2617 del 05.04.2013) :

- Nota prot. 118 del 27.03.2013 : *"... vista la localizzazione del Piano Attuativo, pare opportuno segnalare una situazione di possibile riduzione della funzionalità dell'argine destro del F. Cornia in località Forni, a seguito di interventi realizzati di recente sullo stesso dalla Società ASA, come già segnalata alle autorità competenti con nostre note n. 538 del 07.12.2012, n. 7 del 08.01.2013 e email del 07.12.2012. Ad oggi non ci risultano ancora notizie in merito ad azioni di ripristino dell'argine per il recupero delle preesistenti condizioni di sicurezza."*

- Nota prot. 132 del 05.04.2013 : "... si ricorda che l'area di intervento si sviluppa nell'Ambito territoriale omogeneo di cui all'art. 19 del PAI, riferito alle - Aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti - in tal senso la realizzazione dei manufatti dovrà risultare coerente rispetto ai contenuti del suddetto articolo, già da tempo recepito negli strumenti urbanistici comunali di codesto Comune. Si ricorda infine, vista la localizzazione del Piano Attuativo, le disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. 21/2012 relative ai corsi d'acqua."

Quasta AC. prende atto del contributo espresso dal Bacino di Rilievo Regionale Toscana Costa, rilevando che della situazione di possibile riduzione della funzionalità dell'argine destro del F. Cornia in località Forni, a seguito di interventi realizzati dalla Società ASA, sia già stata interessata la Provincia di Livorno, la quale ha avviato un procedimento per emissione di ordinanza volta alla demolizione di opere abusive e al contestuale ripristino dello stato dei luoghi, come risulta agli atti del Comune.

Inoltre si conferma che la verifica del rispetto dei contenuti dell'art. 19 del PAI, riferito alle (Aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti), e della disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. 21/2012 relative ai corsi d'acqua, come invocato dallo stesso Bacino, risulta necessaria per l'ammissibilità degli interventi e come tale, debba costituire prescrizione alla esecuzione degli interventi.

- 3) **Contributo dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile Livorno** prot. 84398 del 27.03.2013 (pervenuto al Comune prot. 2529 del 05.04.2013).

"... vista la localizzazione del Piano Attuativo, pare opportuno segnalare una situazione di possibile riduzione della funzionalità dell'argine destro del F. Cornia in località Forni, a seguito di interventi realizzati di recente sullo stesso dalla Società ASA, come già segnalata dal Bacino Toscana Costa alle autorità competenti con note n. 538 del 07.12.2012, n. 7 del 08.01.2013 e email del 07.12.2012. Ad oggi non ci risultano ancora notizie in merito ad azioni di ripristino dell'argine per il recupero delle preesistenti condizioni di sicurezza.

Non sussistono le condizioni che escludono tale Piano Attuativo dal procedimento di VAS. Si ricorda che, in relazione al controllo delle indagini geologico-tecniche di cui all'art. 62 della LR 1/05 e al DPGR 25.10.2011 n. 53/R, dovranno essere depositati presso questo ufficio gli elaborati elencati all'art. 5 del suddetto DPGR, ivi compreso il parere rilasciato dall'Autorità di Bacino ove previsto dalle disposizioni del Piano di assetto Idrogeologico".

Questa AC. prende atto del contributo espresso dal Bacino di Rilievo Regionale Toscana Costa, rilevando che della situazione di possibile riduzione della funzionalità dell'argine destro del F. Cornia in località Forni, a seguito di interventi realizzati dalla Società ASA, sia già stata interessata la Provincia di Livorno, la quale ha avviato un procedimento per emissione di ordinanza volta alla demolizione di opere abusive e al contestuale ripristino dello stato dei luoghi, come risulta agli atti del Comune. Quindi sono in corso le azioni volte al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Inoltre l'AC prende atto delle indicazioni relative al deposito delle indagini geologico-tecniche di cui all'art. 62 della LR 1/05 e al DPGR 25.10.2011 n. 53/R, ed ove previsto il parere rilasciato dalla Autorità di Bacino.

- 4) **Contributo del Dipartimento ARPAT di Piombino Elba** prot. 22023 del 04.04.2013 (pervenuto al Comune prot. 2608 del 05.04.2013):

"... Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si concorda con il proponente sulla possibilità di escludere la Variante in oggetto dalle fasi successive della procedura di VAS.

Si suggerisce di valutare la possibilità di:

- estendere all'area oggetto di intervento la raccolta differenziata ai fini del recupero e del corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Inoltre è opportuno che, con lo sviluppo dell'agglomerato urbano, siano progressivamente previste nuove isole ecologiche, innovative e dedicate alla raccolta differenziata.

- per la realizzazione dei nuovi volumi edificati, si raccomanda l'adozione di criteri di architettura sostenibile (quali ad esempio quelli individuati nelle "linee guida per la redazione di un regolamento edilizio tipo a livello provinciale con norme per il risparmio energetico ed idrico e la sostenibilità ambientale, redatto dalla Provincia di Livorno come allegato III alla proposta di Piano Energetico Provinciale, in fase di approvazione), volti in particolare alla riduzione dell'impatto sull'ambiente, al risparmio idrico ed energetico, curando altresì il corretto inserimento dei nuovi volumi nel paesaggio esistente."

Questa AC, prende atto del contributo espresso dal Dipartimento ARPAT di Piombino Elba, con il quale precisa a seguito delle analisi dettagliate e specifiche, riportate nelle premesse del contributo, la possibilità di escludere la variante in oggetto dalla Procedura di VAS. Inoltre si prende atto degli ulteriori suggerimenti proposti

5) **Contributo dell'Azienda USL di Livorno – U.F. di Igiene Pubblica** prot. 32957 del 23.04.2013 (pervenuto al Comune prot. 3171 del 26.04.2013):

"... Non si rilevano motivi ostativi di ordine igienico sanitario all'intervento proposto. E' opportuno che l'azienda invii a questa ASL, al momento del progetto esecutivo, gli elaborati definitivi per le prescrizioni di dettaglio. La progettazione dovrà riguardare anche la valutazione di congruità del sistema di smaltimento dei reflui previsto, già osservata in un n/s. precedente parere sulle opere di urbanizzazione."

Questa AC, prende atto del contributo espresso dall'ASL, con il quale precisa che non si rilevano motivi ostativi di ordine igienico sanitario all'intervento proposto quindi non sussistono motivazioni per non escludere la variante in oggetto dalla Procedura di VAS. Tuttavia dovrà essere inviato all'ASL il progetto esecutivo e la progettazione disporre la valutazione di congruità del sistema di smaltimento reflui previsto.

C) **EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOSSETTABILITA' A VAS** ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 10/10 e s.m.e.i.

PREMESSA

Le analisi svolte sul DP e sui contributi pervenuti, dovranno consentire a Questa AC, di verificare se sussistono o meno impatti significativi sull'ambiente, conseguenti alle trasformazioni territoriali previste dalla Variante al P.U.A in oggetto, emettendo il successivo provvedimento di verifica (L.R. 10/10 art. 22 c.4).

Prima di procedere a tale verifica, in via preliminare, si reputa fondamentale "circoscrivere" il più possibile ciò che si intende per "impatto significativo sull'ambiente".

Si ritiene innanzitutto acquisire la definizione data dall'art. 4 della L.R. 10/10, ove per impatto ambientale si intende "... l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di piani e programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa".

Quindi, ogni piano, inteso come atto di pianificazione anche attuativa, (come nel caso di cui trattasi), che prevede una trasformazione del territorio, determina certamente una alterazione dell'ambiente, ed in cui, in questa sede, ne va apprezzata la sua consistenza "significativa", come indicato dall'articolo 22 e, 4 della L.R. n. 10/10, prima richiamato e, nell'ipotesi che tale valutazione sia ritenuta "significativa", la Variante al P.U.A. di cui trattasi, dovrà essere assoggettata a VAS.

Per stabilire quindi la portata del termine "significativo", oltre ad evidenziare taluni sinonimi quali "notevole", "rilevante", si ritiene che in questo ambito settoriale, sia opportuno rilevare quale siano quei piani che secondo la normativa, sono obbligatoriamente assoggettati a VAS, con un implicito riconoscimento di un "impatto significativo sull'ambiente".

Ai sensi dell'art. 5 c. 2 lett. a), sono obbligati a VAS, quei piani "... della pianificazione territoriale o della

destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA ... di cui agli allegati II, III, e IV del D.Lgs. 152/2006".

Ai sensi dell'art. 5 c. 2 lett. b), sono altresì obbligati a VAS, quei piani attinenti "... siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica ... "

Analizzando gli allegati II, III, e IV del D.Lgs 152/2006, ci rendiamo conto che:

- l'allegato II, attiene un elenco di progetti di competenza statale di grande impatto ambientale (ad esempio, raffinerie di petrolio, centrali termiche, trattamento di combustibili nucleari, elettrodotti ecc.)
- l'allegato III, attiene un elenco di progetti di competenza regionale, anch'essi di grande impatto ambientale (ad esempio, recupero di suoli dal mare per una superficie superiore a 200 ha, utilizzo non energetico di acque superficiali con derivazioni superiori a lt 100 al secondo, impianti termici per la produzione di energia elettrica superiore a 150 MW ecc.)
- l'allegato IV, attiene un elenco di progetti ancora di competenza regionale, ma sottoposti alla verifica di assoggettabilità ed anch'essi di grande impatto ambientale (ad esempio, per quanto indicato al punto "8. Altri progetti", di tale allegato, si individuano i progetti attinenti villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc.).

Tali progetti, con particolare riferimento a quelli indicati nell'allegato IV prima menzionati, come vedremo più avanti, costituiranno un significativo parametro ai fini dell'espressione della verifica presente parere. Si può pertanto ritenere, che gli allegati di cui sopra, individuano una serie di progetti che, per dimensioni, utilizzazione delle risorse naturali, produzione di rifiuti, grado di inquinamento e disturbi ambientale, potenzialità di rischio per la salute umana, individuano un "significativo" impatto sull'ambiente.

PROVVEDIMENTO

Questa AC, valutato il DP ed i contributi pervenuti dai SCA, ritiene che la Variante al P.U.A. (e le relative modifiche ivi previste), non determina impatto significativo sull'ambiente e come tale è esclusa da VAS, per le seguenti motivazioni:

- a) per dimensioni: la variante al P.U.A., finalizzata alla esecuzione di lievi modifiche all'interno di un ambito territoriale incluso nel sistema insediativo del RU, non comporta nuovo consumo di suolo, né incremento dei parametri urbanistici, tali da incidere sull'uso delle risorse ambientali, rispetto a quanto già previsto dal vigente P.U.A.;
- b) per utilizzazione delle risorse naturali: la variante al P.U.A., non determinerà un incremento dell'uso delle risorse del territorio, peraltro contenuto attraverso una serie di azioni puntuali volte ad un uso razionale delle stesse, secondo criteri improntati all'utilizzo di tecniche della bio-edilizia, al contenimento energetico, sfruttando fonti energetiche rinnovabili, al recupero delle acque piovane;
- c) per produzione di rifiuti: la variante al P.U.A., per le considerazioni già esposte, non determinerà un incremento della produzione di rifiuti rispetto a quanto previsto dal vigente P.U.A.;
- d) per grado di inquinamento e disturbi ambientali: la variante al P.U.A., stante quanto emerso dal DP e dalle considerazioni effettuate dai SCA, comporterà limitate modifiche, ininfluenti sulle risorse naturali;
- e) per potenzialità di rischio e per la salute umana: la variante al P.U.A., non produce alcun elemento tale da concretizzare tale rischio. si rileva peraltro che, gli scarichi delle volumetrie, saranno regolarmente allacciati alla pubblica fognatura nera o in alternativa in impianto di depurazione pubblico o privato.

Lo variante al P.U.A. in oggetto, pur esclusa da V.A.S., dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- il patrimonio edilizio esistente (riferito ai resti della vecchia fornace con valore di architettura industriale) dovrà mantenere le caratteristiche architettoniche compatibili con i caratteri e la vocazione del sito.

- verificare il rispetto dei contenuti dell'art. 19 del PAI, riferito alle (Aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti), e delle disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. 21/2012 relative ai corsi d'acqua, come invocato dallo stesso Bacino;
- effettuare il deposito delle indagini geologico-tecniche di cui all'art. 62 della LR 1/05 e ai DPGR 25.10.2011 n. 53/R, ed ove previsto richiedere il parere della Autorità di Bacino.
- la progettazione esecutiva dovrà valutare la congruità del sistema di smaltimento reflui previsto.

Suvereto, 05.06.2013

L'Autorità Competente (istituita con atto della Giunta Comunale n° 64 del 17.09.2012) :

I componenti della Commissione del Paesaggio, (di cui agli artt. 88-89 della L.R. 1/2005):

Agronomo Alessio Sapuppo _____

Geologo Alessandro Damiani _____

Integrata da:

Tecnico Comunale geom. Carlo Sodi _____